

TRADIZIONE E INNOVAZIONE: USI CIVICI NEL
BILANCIAMENTO FRA TRANSIZIONE ENERGETICA E
TUTELA AMBIENTALE

*BETWEEN TRADITION AND INNOVATION: CIVIC USES IN THE
BALANCING OF ENERGY TRANSITION AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION*

Rev. Boliv. de Derecho N° 42, julio 2026, ISSN: 2070-8157, pp. 376-401



Davide IANNI

ARTÍCULO RECIBIDO: 20 de marzo de 2026
ARTÍCULO APROBADO: 31 de marzo de 2026

RESUMEN: Il contributo esamina la disciplina degli usi civici alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali, con particolare riferimento alla presunzione di demanialità quale strumento di tutela rafforzata del patrimonio collettivo. Si sostiene che tale presunzione non abbia natura meramente probatoria, ma esprima una scelta sistematica volta a garantire la conservazione della destinazione collettiva del bene e la sua funzione ambientale, in coerenza con gli artt. 9 e 42 Cost. L'analisi affronta inoltre il ruolo del Commissario per gli usi civici e il rapporto tra beni civici e realizzazione di infrastrutture energetiche, evidenziando i limiti alla compressione dei diritti collettivi in assenza di un titolo legittimante. Il lavoro propone una lettura sistematica della disciplina, sottolineando la necessità di un temperamento tra tutela dei beni collettivi e sviluppo infrastrutturale.

PALABRAS CLAVE: Usi civici; presunzione di demanialità; beni collettivi; tutela ambientale; infrastrutture energetiche.

ABSTRACT: *This essay examines the legal framework of civic uses (usi civici) in light of recent case law, focusing on the presumption of demanial status as a mechanism of enhanced protection for collective property. It argues that such presumption is not merely evidential but reflects a broader policy choice aimed at preserving the collective destination of the asset and its environmental function, in line with Articles 9 and 42 of the Italian Constitution. The paper also considers the role of the Commissioner for civic uses and the relationship between civic lands and energy infrastructure, highlighting the limits to encroachments on collective rights in the absence of a proper legal basis. A systematic approach is adopted to emphasise the need to balance infrastructural development with the protection of collective assets.*

KEY WORDS: Civic uses; presumption of demanial status; collective property; environmental protection; energy infrastructure.

SUMARIO: I. PREMESSA.- II. LA GIURISDIZIONE DEL COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI TRA SPECIALITÀ E GARANZIE COSTITUZIONALI.- III. LA PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ DEI BENI CIVICI: FONDAMENTO, FUNZIONE E LIMITI.- IV. LA FUNZIONE AMBIENTALE DEI BENI CIVICI TRA VINCOLI PAESAGGISTICI E TUTELA COSTITUZIONALE.- V. LA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO: UNA POSSIBILE CHIAVE INTERPRETATIVA?- VI. CONCLUSIONI.

I. PREMESSA.

La disciplina degli usi civici¹ rappresenta uno dei settori in cui emergono con particolare evidenza le tensioni tra proprietà privata², vocazione collettiva del bene, tutela ambientale e sviluppo infrastrutturale. In tale contesto, la presunzione di demanialità dei terreni inseriti in un demanio universale assume un ruolo centrale, incidendo sia sulla circolazione dei beni sia sulla legittimità degli interventi pubblici o privati che interessano il territorio.

La presunzione di demanialità, lungi dal costituire una mera regola probatoria, si configura come un meccanismo di protezione rafforzata del patrimonio collettivo, espressione della funzione ambientale e paesaggistica oggi riconosciuta ai beni civici.

Nel prosieguo, saranno esaminati i principali profili sostanziali e procedurali degli usi civici, con particolare attenzione alla distinzione tra usi civici *in re aliena* e demanio civico, alla presunzione di demanialità e al ruolo del Commissario quale

- 1 MARINELLI, F.: *Gli usi civici*, Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo, diretto da L. Mengoni e P. Schlesinger e continuato da V. Roppo e F. Anelli, 3a ed., Milano, 2022, p. 75 ss.. ID., *Usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Napoli, 2000, p. 120 ss.. ID., *De rerum natura. Usi civici e natura delle cose*, AA.Vv., Studi in onore di Antonio Cervati, Roma, 2010, passim. ID., *La proprietà come istituzione. Un altro modo di possedere quarant'anni dopo*, AA.Vv., *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo*, Pisa, 2018, p. 9. ID., *Assetti fondiari collettivi*, Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017. ID., *Dimensioni della proprietà collettiva. Gli usi civici tra privato, pubblico, collettivo e comune*, Riv. trim. dir. pubbl., Milano, 2022, p. 666 ss.. ID., *Gli usi civici tra ideologia e diritto*, Riv. studi pol., 1990, p. 69. ID., *Usi civici e beni comuni*, Rass. dir. civ., 2013, p. 406. CERVALE, M.C.: *Usi civici e domini collettivi. La proprietà plurale e il diritto civile*, Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2022, p. 5. CERULLI IRELLI, V.: *Proprietà collettive, demani civici ed usi civici*, AA.Vv., *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo*, Milano, 2017, p. 70 ss.. ID., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, p. 350 ss.. CERVATI, G.: *Aspetti della legislazione vigente circa gli usi civici e terre di uso civico*, Riv. trim. dir. pubbl., Pisa, 1967, p. 80 ss.. CATALANI, P.M.: *La collocazione sistematica degli assetti fondiari collettivi in funzione del rapporto tra comunità e ambiente*, Arch. Scialoja-Bolla, Napoli, 2014, p. I ss.. DIBENEDETTO, T.: *Usi civici e domini collettivi: una definizione giuridica dei confini*, Dir. agr., 2019, p. 361 ss.. PENNASILICO, M.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 77 ss.. NERVI, A.: *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, M. Pennasilico (a cura di), Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale, Napoli, 2016, p. 35 ss.. PARENTE, F.: *Territorio ed eco-diritto: dall'ecologia ambientale all'ecologia umana. Sviluppo olistico del territorio e dimensione protettiva della vita*, Napoli, 2022, p. 115 ss.
- 2 GROSSI, P.: *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 43 ss.. ID., *Proprietà (dir. interm.)*, Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 230 ss.. ID., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006. RODOTÀ, S.: *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, 2a ed., Bologna, 1990.

• Davide Ianni

Dottorando di ricerca in Diritto Privato, Università degli Studi di L'Aquila. E-mail: davide.ianni2@graduate.univaq.it.

garante della tutela collettiva. Verranno, inoltre, analizzati gli strumenti normativi e giurisprudenziali che disciplinano l'installazione di infrastrutture elettriche su terreni gravati da vincoli pubblicistici. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra disciplina degli usi civici e regime delle servitù di elettrodotto, al fine di dimostrare come la presunzione di demanialità costituisca un limite strutturale alla realizzazione di infrastrutture prive di adeguato titolo legittimante, imponendo un contemperamento orientato alla prevalenza della tutela collettiva e ambientale.

In tale panorama, gli usi civici si collocano nel più ampio paradigma dei beni comuni, quali strumenti di realizzazione di interessi collettivi di rango costituzionale.

II. LA GIURISDIZIONE DEL COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI TRA SPECIALITÀ E GARANZIE COSTITUZIONALI.

Occorre, in primo luogo, affrontare la questione dei poteri d'ufficio del Commissario per gli usi civici³. La corretta individuazione del perimetro di «competenza»⁴ di tale figura para-giurisdizionale⁵ ha sollevato rilevanti questioni

3 La figura del Commissario per gli usi civici, di origine storica risalente all'esperienza del Regno di Napoli, si caratterizzava per l'accentramento in un unico organo di funzioni amministrative e giurisdizionali. Tale modello è stato ripreso e rielaborato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, che ha istituito presso le sedi delle Corti d'appello il Commissario regionale per gli usi civici, configurandolo come un giudice «specializzato» appartenente all'ordine giudiziario, in sostituzione delle funzioni in precedenza attribuite ai Prefetti e ai Commissari ripartitori. L'art. 29, comma 2, della citata legge delimita l'ambito della competenza giurisdizionale del Commissario, attribuendogli la decisione di «tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti suddetti», comprese quelle in cui sia contestata «la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni», nonché di «tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate. Per un'attenta e puntuale disamina sulla nascita ed evoluzione della figura del Commissario per gli usi civici, MARINELLI, F.: «Apologia degli usi civici e del loro giudice», *Rass. Dir. civ.*, diretta da P. Perlingieri, 3/2016, Napoli, p. 872 ss. Inoltre, sui poteri d'ufficio del Commissario, MARINELLI, F.: *Gli usi civici, Tratt. Dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, cit., p. 297 ss.. ID., «Usi civici, tutela dell'ambiente e poteri d'ufficio del commissario liquidatore», *Giust. Civ.*, 1995, I, p. 863 ss.. PETRONIO, U.: «I poteri d'ufficio del commissario agli usi civici tra legge e giurisprudenza», *Dir. e giur. agr.*, 1992, p. 198. GERMANO, A.: «Procedimento sulla qualità demaniale delle terre e iniziativa officiosa del commissario agli usi civici», *Dir. e giur. agr.*, 1992, p. 204. CASAMASSIMA, E.: «Soppressione giurisdizionale del potere di promuovere d'ufficio giudizi di competenze commissariale», *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1207. Per ulteriori approfondimenti sul processo commissariale e sulla figura del Commissario, CERVATI, G.: «Il contenzioso in tema di usi civici e terre di uso civico (alcuni aspetti e problemi)», *La Giust. Amm.*, Milano, 1968, p. 241 ss.. AA. VV., I commissari liquidatori degli usi civici. Quale futuro?, Atti dell'incontro di studio svoltosi a Forte dei Marmi il 14 giugno 1993, Milano, 1993. CAIZZONE, G.: «Necessità di una riforma del processo davanti al commissario agli usi civici», *Gli usi civici. Realtà attuale e prospettive, Atti del Convegno di Roma, 1-2 giugno 1989*, Milano, p. 280 ss.. RICCIOTTI, R.: «Il commissario agli usi civici», *Il Corriere Giuridico*, n. 11/1990, p. 1168.

4 Si fa riferimento a tale termine in maniera atecnica, dal momento che la questione attiene al diverso tema della giurisdizione. In generale, sulla distinzione tra competenza e giurisdizione, CONSOLO, C.: *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2021, Torino.

5 Con tale terminologia s'intende sottolineare la natura ancora «di confine», dal momento che egli svolge funzioni di accertamento e tutela dei diritti simili a quelle giudiziarie, senza tuttavia costituire un giudice ordinario. Egli può istruire e promuovere procedimenti per accertare la natura dei beni civici, adottare ordini di rilascio o di ripristino dello stato dei luoghi e agire d'ufficio a difesa degli interessi pubblici. Tuttavia, la sua attività è limitata a determinati beni – gli usi civici – regolati da norme specifiche (legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive disposizioni) e spesso integrata da consulenze tecniche o informative di enti locali e forze dell'ordine. Di qui la natura «ibrida»: giudiziaria, nella misura in cui decide su diritti soggettivi, ma funzionalmente pubblicistica, con finalità di tutela collettiva, tanto da poter instaurare giudizi d'ufficio senza iniziativa di parte. Tale qualificazione consente di conciliare la funzione del Commissario con i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, pur restando distinta dal giudice ordinario e soggetta a eventuali controlli di legittimità costituzionale. Sul punto, MARINELLI, F.: «La Corte costituzionale e la tutela degli usi civici e dei domini collettivi», *Giurisprudenza Italiana*, Giugno 2019, Torino, p. 1305, in cui

interpretative. Il Commissario costituisce un istituto di peculiare rilevanza pubblicistica, fondato sull'esigenza di garantire la tutela dei beni collettivi gravati da uso civico. Tradizionalmente, il Commissario può agire d'ufficio in presenza di situazioni di lesione dei diritti della comunità, esercitando una funzione sussidiaria rispetto agli enti locali e ai privati. Tale prerogativa ha dato luogo a un ampio dibattito dottrinale⁶ e giurisprudenziale⁷, in particolare con riferimento alla sua compatibilità con il divieto di giurisdizioni speciali sancito dall'art. 102 Cost. e con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Il potere di iniziativa officiosa, infatti, pone il problema della possibile compromissione della terzietà e imparzialità del giudice.

La Corte costituzionale⁸ ha tuttavia confermato la legittimità dell'art. 29, comma 2, della l. 16 giugno 1927, n. 1766, riconoscendo al Commissario il potere di instaurare giudizi d'ufficio quale strumento necessario per la salvaguardia dei beni civici e degli interessi collettivi.

Nel caso considerato, tale orientamento risulta confermato, in quanto l'azione è stata avviata sulla base di una segnalazione della Stazione Carabinieri Forestali e

L'Autore richiama alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità sul tema dei poteri del Commissario: «Di particolare rilievo la decisione 1° aprile 1993, n. 1338 che, nel dichiarare la fondatezza dei poteri d'ufficio del Commissario, ne argomenta la ragionevolezza rilevando che "Accanto agli interessi locali, di cui sono diventate esponenti le Regioni, emerge l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio". Ed ancora la decisione 20 febbraio 1995, n. 469, mediante la quale la Corte costituzionale, interrogandosi sulla natura dei poteri d'ufficio del commissario per gli usi civici afferma che "la sovrapposizione tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale"».

- 6 MARINELLI, F.: "Giurisdizione d'ufficio del commissario degli usi civici: una coraggiosa sentenza delle sezioni unite", *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1530. COLAVITTI, G.: "Il commissario agli usi civici tra giurisdizione speciale e giurisdizione specializzata. spunti per una concezione plurale delle giurisdizioni", *Costituzionalismo.it*, 2018, fasc. I, p. 41 ss. DI SALVO, E.: "Fine della giurisdizione speciale dei commissari per gli usi civici?", *Giust. civ.*, 1994, I, p. 637. PAOLICELLI, F.: "Il revirement delle sezioni unite della Corte di cassazione circa l'interpretazione della norma che regola i poteri del commissario per gli usi civici", *Giust. civ.*, Milano, 1994, I, p. 625. CASAMASSIMA, E.: "Osservazioni e rilievi sul D. P. R. n. 616 del 1977 per quanto concerne gli usi civici", *Giur. Agr. It.*, Roma, n. 11/1979, Milano, 1979. Id., *La legislazione attuale in materia di usi civici: paralisi dell'azione amministrativa e sostanziale eliminazione della giurisdizione dei Commissari*, ivi, n. 9/1984. Id., *Incontestabili i poteri di autotutela del Comune-nei confronti degli atti in danno del demanio civico*, nota a sentenza T.A.R. Basilicata Potenza, 17 novembre 1990, n. 187, *Giurisprudenza Italiana*, n. 6/1991, Torino, p. 1309. RICCIOTTI, R.: "La Consulta restituisce il potere d'iniziativa al commissario agli usi civici", *Il Corriere Giuridico*, n. 4/1995, Milano, p. 432, nota a sentenza a Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 46. CARLETTI, F.: "Una nuova questione di costituzionalità in materia di usi civici", *Dir. e giur. agr.*, Roma, 1992, p. 205. GERMANO, A.: "Intorno al processo su questioni attinenti a beni di uso civico", *Riv. dir. agr.*, Roma, 1992, II, 199. Id., "La tutela della natura civica delle terre e degli usi quale interesse pubblico generale: il «dictum» della Corte costituzionale", *Dir. giur. agr.*, Roma, 1993, I, 280.
- 7 In giurisprudenza, Corte cost., 20/02/1995, n. 46, www.onelegale.it. Corte Cost., sentenza n. 113 del 2018, ivi. Corte cost., Ordinanza, 30/12/1997, n. 458, ivi. Cass., 14 giugno 1954, n. 1997 e Corte cost., 07/04/1995, n. 117, entrambe www.DeJure.it. Corte cost., 25/05/1970, n. 73, ivi. Cass., Sez. un., 13 novembre 1961, n. 2653, ivi. Cass., Sez. un., 28 gennaio 1994, n. 858, ivi. Corte cost., 20 febbraio 2007, n. 39, *Il Corriere Giuridico*, n. 4/2007, p. 561. Corte costituzionale, 27 luglio 2006, n. 310, *Giurisprudenza italiana*, Milano, 2007, p. 1096.
- 8 Il riferimento è alla sentenza n. 46/1995, www.onelegale.it.

non esclusivamente per iniziativa commissariale, pur rientrando nel quadro della competenza pubblicistica.

Permangono, tuttavia, rilevanti interrogativi circa la piena compatibilità di tale assetto con i principi costituzionali. In tal senso, si colloca l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 23 settembre 2024, con la quale è stata sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale⁹, interrogandosi sulla possibilità che il potere d'ufficio del Commissario possa coesistere con le garanzie del giusto processo e con il divieto di giurisdizioni speciali.

Il nodo problematico, pertanto, non risiede tanto nell'astratta configurabilità del potere officioso, quanto nella sua compatibilità con un modello di processo fondato sulla separazione tra funzione di impulso e funzione decisoria. Il Commissario si configura, pertanto, come presidio essenziale dei beni comuni, garantendo la tutela dei diritti collettivi anche in assenza di iniziativa privata o di intervento degli enti locali. Tale assetto, tuttavia, si colloca in un contesto normativo e giurisprudenziale ancora caratterizzato da significative incertezze¹⁰.

9 Corte d'Appello Roma, Ord. di rimessione, 23/09/2024, n. 241, in cui si afferma che «siano ormai maturi i tempi per una rimeditazione dei principi enunciati nella sentenza n. 45 del 1995, a quasi trenta anni dalla pronuncia e decorso quasi un secolo dall'entrata in vigore della L. n. 1766 del 1927, specialmente sotto il profilo della transitorietà della soluzione all'epoca individuata dalla Corte costituzionale in ordine al bilanciamento degli interessi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio da un lato, e al diritto di difesa dall'altro».

10 Corte cost., 01/04/1993, n. 133, in cui si afferma che «Posto che alle controversie in materia di usi civici inerisce un interesse generale, la cui tutela esige l'attribuzione del potere di azione anche a un organo di giustizia, la questione di costituzionalità concernente il potere del commissario degli usi civici di promuovere "ex officio" i giudizi di sua competenza non può condurre ad una pronuncia meramente caducatoria, ma solo porsi come dubbio se tale deroga ai principi della domanda e della terzietà del giudice, benché non più collegata all'esercizio di funzioni amministrative da parte dello stesso commissario, sia tuttora razionalmente giustificabile di fronte agli artt. 3 e 24 Cost., o se invece si imponga lo spostamento del potere di azione in capo al pubblico ministero. così formulata però la questione è inammissibile, implicando scelte discrezionali riservate al legislatore, sia perché lo spostamento può avvenire secondo varianti diverse (istituzione dell'ufficio del P.M. presso il commissario-giudice, ovvero, trasformazione di quest'ultimo in organo specializzato del P.M. presso il giudice ordinario), sia perché trattasi di un intervento nell'organizzazione della giustizia manifestamente estraneo ai poteri della Corte. (Inammissibilità della questione concernente l'art. 29, comma primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., commi primo e secondo, e artt. 101 e 118 Cost., commi primo e secondo)».

Si faccia pure riferimento a Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 27/03/2009, n. 7430, in www.onelegale.it, in cui si afferma che «Sussiste difetto assoluto di giurisdizione rispetto al procedimento promosso d'ufficio dal Commissario per gli usi civici al fine di attuare, con riferimento ad un intero territorio comunale, un censimento generale delle terre soggette ad usi civici e dei loro eventuali occupanti abusivi, trattandosi di attività prettamente amministrativa, di competenza regionale, e mancando una specifica, attuale e concreta controversia tra soggetti determinati in ordine alla "qualitas soli"».

Le due decisioni menzionate consentono di mettere in luce alcune tensioni irrisolte circa il ruolo del Commissario agli usi civici e, più in generale, circa l'assetto della giurisdizione in questa materia. La pronuncia della Corte costituzionale n. 133 del 1993, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità, individua con chiarezza il nodo problematico: la permanenza di un potere di azione "ex officio" in capo a un giudice speciale rischia di incrinare i principi della domanda e della terzietà del giudice (artt. 24 e 111 Cost.), soprattutto laddove tale potere non sia più funzionalmente giustificato dalla natura ibrida – amministrativa e giurisdizionale – che caratterizzava storicamente il Commissario. La Consulta, con un'operazione di *self-restraint*, ha preferito demandare al legislatore il compito di ridisegnare l'assetto dei poteri, segnalando però l'esigenza di un ripensamento della disciplina.

Di contro, le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 7430 del 2009, hanno adottato una linea più netta, giungendo a configurare un "difetto assoluto di giurisdizione" in relazione all'iniziativa officiosa del Commissario volta ad avviare un censimento generale dei terreni gravati da uso civico. Tale ricostruzione muove dalla premessa che un'attività di natura generale e preventiva – priva di una controversia concreta e

III. LA PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ DEI BENI CIVICI: FONDAMENTO, FUNZIONE E LIMITI.

In materia di usi civici, costituisce principio consolidato che l'inserimento di un terreno nel demanio universale¹¹ comporta una presunzione¹² di demanialità civica,

specificata tra parti determinate – si collochi al di fuori della funzione giurisdizionale e appartenga piuttosto al versante amministrativo, di competenza delle Regioni. In questa prospettiva, la Cassazione prende posizione in senso riduttivo sul ruolo del Commissario, accentuandone i limiti e riaffermando la necessità di circoscrivere la sua giurisdizione a controversie effettive e determinate sulla *qualitas soli*.

Il raffronto tra le due pronunce rivela dunque una tensione latente tra l'esigenza di garantire una tutela incisiva e non dilatoria dell'interesse collettivo agli usi civici, anche mediante poteri officiosi, e la necessità di preservare i principi fondamentali del processo, che impongono una netta separazione tra funzioni giurisdizionali e amministrative. È in questo spazio che si gioca oggi il vero problema sistemico: assicurare un equilibrio tra effettività della tutela e rispetto delle garanzie costituzionali, evitando che la "specialità" della giurisdizione degli usi civici si traduca in un *vulnus* al giusto processo.

- II Sul punto, giova fare una precisazione: si suole distinguere tra usi civici in senso stretto e demanio civico. I primi gravano su terreni di proprietà altrui e si configurano come *iura in re aliena*, spettanti ad una collettività indifferenziata di individui *uti cives*. I secondi, invece, consistono in diritti collettivi su terre di proprietà della stessa comunità, riconducibili agli *iura in re propria*. Gli usi civici in senso stretto rientrano nell'alveo dei diritti reali su cosa altrui, caratterizzati da diritto di seguito, opponibilità *ergo omnes* e tutela assoluta, e consentono l'esercizio di specifiche utilità (pascolo, legnatico, fungatico, caccia, pesca, raccolta di materiale, coltivazione) su fondi privati. Il demanio civico, viceversa, si avvicina alla nozione di proprietà collettiva e presenta un regime assimilabile a quello dei beni demaniali, connotato da inalienabilità, inusucapibilità, immodificabilità e perpetuità del vincolo di destinazione paesaggistica. La disciplina positiva riflette tale distinzione: per gli usi civici *in re aliena* la legge n. 1766 del 1927 prevede un procedimento di liquidazione (artt. 1-7), che mira alla soppressione del vincolo mediante apporcionamiento e assegnazione di una quota di terreno al Comune quale ente esponenziale della collettività, sebbene tale intento non sia stato compiutamente realizzato e permangano diritti civici su terre private non affrancate. Per tali usi vige, inoltre, l'obbligo di denuncia ex art. 3 della stessa legge. Diversamente, i diritti collettivi *in re propria* con destinazione silvo-pastorale sono sottoposti a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica e destinati alla valorizzazione del territorio. quelli a vocazione agraria, invece, possono essere oggetto di privatizzazione previa sdemanializzazione, essendo i beni soggetti a un regime di indisponibilità simile a quello demaniale. La Corte di cassazione ha recepito e consolidato questa impostazione, affermando che, in caso di espropriazione per pubblica utilità di fondi gravati da usi civici *in re aliena* prima della loro liquidazione, i diritti della collettività si trasferiscono sull'indennità di espropriazione (L. 16 giugno 1927, n. 1766. R.D. 26 febbraio 1928, n. 332). Sul punto, GERBO, F.: "L'orientamento della Corte costituzionale sugli usi civici: tra tutela del territorio e domini della collettività anche alla luce dell'art. 63-bis L. n. 108 del 29 luglio 2021", *Giurisprudenza Italiana*, Milano, 2021, p. 1815 ss.. GIAMPAOLINO, A.M.: "Natura dinamica della tutela della "comproprietà intergenerazionale" negli assetti fondiari collettivi", *Giurisprudenza Italiana*, Milano, n. 12/2020, p. 2673 ss.. CERVATI, G.: "A proposito dei demani di uso civico e della loro incommerciabilità", nota a Cass. civ., 12 dicembre 1953, n. 3690, *Giur. Cass. Civ.*, Milano, 1953, VI, p. 561. ALBANESE, R.A.: "Lo statuto costituzionale dei beni collettivi tra usi civici e circolazione della proprietà", nota a Corte costituzionale, 15 giugno 2023, n. 119 – Pres. Sciarra – Red. Navarretta, in *Giurisprudenza italiana*, Milano, 2024, p. 1289. LEUZZI, A.: "La "sdemanializzazione" dei beni gravati da uso civico di dominio collettivo", *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, Milano, 6/2023, p. 1336, in cui l'A. ricorda come «La legge n. 1766/1927 è nata con la finalità di disciplinare in modo esaustivo e unitario tutti gli usi civici e si prefiggeva quali obiettivi, da un lato, la liquidazione dei diritti di uso civico in senso stretto (usi civici "in re aliena" al fine di consentire al proprietario il pieno godimento del bene e, dall'altro, il riordino del demanio civico (usi civici "in re propria") costituito da terreni boschivo-pascolativi e la ripartizione dei terreni utilizzabili per la coltura agricola». PARENTE, F.: "La liquidazione degli usi civici e il controllo sui vincoli alla circolazione", *Riv. dir. civ.*, Napoli, 2011, II, p. 90.

- 12 Tale assunto è stato già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità in passato, in particolare, Cass., Sez. un., 16 luglio 1958, n. 2598, *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1960, p. 200, la quale riconosce il principio della c.d. «presunzione di demanialità», richiamato nella successiva Cass., 21 giugno 1966, n. 1592, *DeJure online*, la quale - a sua volta - rinvia alla precedente Cass., 13 ottobre 1953, n. 3345 *Riv. dir. agr.*, 1966, II, p. 330. più di recente, è tornata sul punto Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/01/2025, n. 769, *www.dejure.it*, in cui si afferma che «In tema di usi civici, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale. (Rigetta, Comm.Trib.Reg. Napoli, 02/12/2019)». Inoltre, Cons. Stato, Sez. V, 26/03/2024, n. 2870: «La presunzione di demanialità ha carattere relativo e, come tale, è destinata a cadere di fronte all'esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi, quali la produzione del titolo di proprietà». Tale concetto è, da ultimo, richiamato dalla sentenza della Cass.

superabile solo mediante la prova, da parte di chi vi abbia interesse, dell'avvenuta trasformazione del bene in allodio¹³ sulla base di un titolo certo¹⁴.

Tale presunzione trova fondamento nell'esigenza di assicurare stabilità e continuità alla destinazione collettiva del bene, configurandosi come espressione di un principio di ordine pubblico economico volto a preservare la funzione sociale e ambientale del patrimonio civico¹⁵, in coerenza con l'art. 9 Cost. e con l'ordinamento euro-unitario in materia di tutela del paesaggio e delle risorse naturali¹⁶.

In questa prospettiva, il vincolo di demanialità civica assume una dimensione non soltanto patrimoniale, ma anche identitaria e culturale, incidendo sulla conformazione stessa della proprietà privata e sulla sua compatibilità con l'uso collettivo.

civ., sez. II, 18.09.2019 n. 23323 (citata a pag. 13 della pronuncia in commento), nonché da Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/02/2014, n. 4753 (rv. 630149) e da Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/01/2025, n. 769 (rv. 673801-02), tutte in www.onelegale.it.

- 13 Pare utile una precisazione su tale termine, oggi desueto: l'allodio (dal latino medievale *allodium*, forse da *allus* + *odium*, "possesso libero") indicava, nel diritto medievale e dell'*Ancien Régime*, la piena proprietà di un fondo libera da vincoli feudali, canoni o prestazioni verso un signore. Già noto nel diritto longobardo e carolingio, si contrapponeva al *feudum* in quanto detenuto *uti dominus* e non a titolo di concessione beneficiaria. con il declino del sistema feudale e lo sviluppo dei comuni, molti terreni furono riscattati o affrancati, assumendo natura allodiale. Con l'abolizione del feudalesimo (decreti napoleonici e successive leggi post-unitarie), la distinzione tra feudo e allodio si estinse, confluendo nella nozione unitaria di proprietà privata codicistica, pur permanendo il termine in storiografia giuridica e in taluni documenti catastali.
- 14 Per un'analisi approfondita e completa dell'istituto, MARINELLI, F.: *Gli usi civici, Tratt. Dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, cit.. CERVALE, M.C.: *Usi civici e domini collettivi. La proprietà plurale e il diritto civile, Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, cit.. Id., "Poteri di disposizione dei beni collettivi: ragioni, limiti e prospettive", *Actualid. jur. iberoam.*, 2024, p. 622 ss.. MARINELLI, F.: "Assetti fondiari collettivi", *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017. Id., "Gli usi civici tra espropriabilità e tutela della circolazione giuridica. Corte costituzionale e Sezioni Unite a confronto", *Nuovo dir. civ.*, Napoli, 2023, 3, p. 115 ss.. Id., "Dimensioni della proprietà collettiva. Gli usi civici tra privato, pubblico, collettivo e comune", *Riv. trim. dir. pubbl.*, Roma, 2022. Id., *Usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Napoli, 2000., pag. 120 e ss.. CERVATI, G.: "Aspetti della legislazione vigente circa gli usi civici e terre di uso civico", *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, Roma, 1967, p. 80 ss.. PETRONIO, U.: "voce 'Usi civici'", *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 930-953. DE LUCIA, "voce 'Usi civici' (dir. pub.)", *Digesto Pubbl.*, vol. XV, Torino, 1999, p. 584-602.
- 15 CERULLI IRELLI, V.: "Proprietà collettive, demani civici ed usi civici", *"Un altro modo di possedere". Quaranta anni dopo*, Milano, 2017. DIBENEDETTO, T.: "Usi civici e domini collettivi: una definizione giuridica dei confini (Nota a Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2018, n. 24978, Comunella Ius-Vicinia Srenja-Opicina Opicine c. Com. Trieste)", *Dir. agr.*, Milano, 2019, pag. 300 ss.. BONA, C.: "Usi civici, Libro terzo: Proprietà, I. 16 giugno 1927 n. 1766", *Comm. Cod. civ. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 2021, p. 125 ss.. GIULIETTI, W.: "La gestione dei domini collettivi dopo la legge n. 168 del 2017", *Domini collettivi e usi civici*, Roma, 2018. POLITI, F.: *La circolazione dei beni di uso civico e la tutela costituzionale*, Roma, 2006. sia, inoltre, consentito rinviare a IANNI, D.: "La riscoperta degli «usi civici» tra tutela ambientale e certezza dei traffici giuridici", *Rass. Dir. civ.*, 1/2024, p. 43 ss.. AA.VV., a cura di L. Principato, *Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale*, Torino, 2018, p. 83 ss.. DI GENIO, G.: *Gli usi civici nel quadro costituzionale (alla luce della legge n. 168 del 20 novembre 2017)*, Torino, 2019. Studio del Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 27-2023/P - *Questioni vecchie e nuove in tema di domini collettivi e usi civici. La legge 168-2017 all'attenzione della Corte costituzionale* di LAZZARA, P. (Approvato dalla Commissione Studi Pubblicitici il 01 febbraio 2023) pubblicato in data 02.08.2023 sul sito https://notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-27-2023-p-questioni-vecchie-e-nuove-in-tema-di-domini-collettivi-e-usi-civici-la-legge-168-2017-allattenzione-della-corte-costituzionale/.
- 16 CERVALE, M.C.: "Poteri di disposizione dei beni collettivi: ragioni, limiti e prospettive", *Actualid. jur. iberoam.*, cit., p. 622 ss.. MARINELLI, F.: "Gli usi civici tra espropriabilità e tutela della circolazione giuridica. Corte costituzionale e Sezioni Unite a confronto", *Nuovo dir. civ.*, cit., p. 115 ss.. IANNI, D.: "La riscoperta degli «usi civici» tra tutela ambientale e certezza dei traffici giuridici", *Rass. Dir. civ.*, cit., p. 43 ss.

La permanenza di tali beni nel demanio universale non tollera deroghe implicite o trasformazioni tacite, ma richiede un atto formale e inequivoco di sdemanializzazione¹⁷, al fine di evitare fenomeni di appropriazione surrettizia o la perdita irreversibile della funzione collettiva.

Si configura, pertanto, un tipico caso di inversione dell'onere della prova, a carico del privato (o, nel caso considerato, delle società concessionarie)¹⁸.

Tale inversione non ha natura meramente processuale, ma riflette una precisa scelta di politica del diritto, volta a privilegiare la conservazione della destinazione collettiva rispetto alla circolazione individuale del bene.

Nel caso considerato, il quadro documentale (relazione Zimei, catasti storici, atti comunali e precedenti giurisprudenziali), unitamente alla condotta delle società coinvolte (richieste di proroga e domande di condono), rafforza la presunzione, escludendo la possibilità di invocare una buona fede idonea ad attenuare la responsabilità.

Ne consegue la prevalenza della tutela pubblicistica connessa agli usi civici -non solo per ragioni patrimoniali, ma anche ambientali e collettive- rispetto ad esigenze infrastrutturali prive di un adeguato titolo legittimante.

Sul piano sostanziale, tale prevalenza può essere analizzata sotto diversi profili giuridici e costituzionali, evidenziando la rilevanza sistematica della disciplina degli usi civici.

In primo luogo, la *ratio* del regime di tutela degli usi civici risiede nella necessità di preservare una destinazione collettiva del bene che trascende l'interesse meramente individuale o economico, configurando tali diritti come strumenti di equilibrio tra sfruttamento delle risorse e tutela della funzione pubblica e ambientale.

Tale caratterizzazione si riflette nell'inalienabilità, imprescrittibilità e inusucapibilità dei beni civici, che impediscono la sostituzione dell'uso collettivo

17 In materia, si erano delineati due distinti filoni interpretativi: il primo, più risalente, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1671 dell'11 giugno 1973, e il secondo, di più recente elaborazione, espresso dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione con la pronuncia n. 9986 del 26 aprile 2007. L'ordinanza interlocutoria ha altresì attribuito particolare rilievo alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2020, la quale ha ribadito la priorità logico-giuridica della preventiva cessazione dell'uso civico rispetto all'eventuale adozione di un decreto di esproprio. Con la decisione n. 12570 del 10 maggio 2023, le Sezioni Unite hanno confermato e rafforzato l'impostazione già enucleata nel 1973, riaffermandone la coerenza sistematica e la capacità di assicurare un'interpretazione armonica con i principi costituzionali e con la funzione pubblicistica degli usi civici. Sul punto, IANNI, D.: "Gli usi civici e i beni collettivi", *rivista. camminodiritto.it*, 2023, p. 2 ss.

18 Tale orientamento risulta coerente con Cass. civ., Sez. II, 18 settembre 2019, n. 23323, richiamato anche successivamente da Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 28/01/2014) 27/02/2014, n. 4753 e da Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 12/11/2024) 12/01/2025, n. 769, tutte in *www.onelegale.it*.

con interessi privati non formalmente legittimati e che collocano la disciplina in una prospettiva di ordine pubblico economico e ambientale.

In secondo luogo, la funzione pubblicistica degli usi civici è confermata da una lettura sistematica della legge n. 1766/1927 e del r.d. n. 332/1928, che regolano rispettivamente la liquidazione, la gestione e la tutela dei diritti civici. Queste disposizioni delineano un quadro in cui la protezione della collettività non si limita a garantire un mero diritto di godimento su terreni altrui, ma si estende alla conservazione del territorio, alla gestione sostenibile delle risorse naturali e alla salvaguardia della biodiversità, anticipando concetti oggi recepiti anche nell'ordinamento europeo e nel diritto ambientale contemporaneo. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato questa impostazione, affermando ripetutamente che qualsiasi intervento su beni civici deve essere preceduto da titolo legittimante chiaro e specifico; in assenza di tale titolo, l'occupazione integra una forma di espropriazione larvata, non giustificabile dalla mera utilità pubblica dell'opera.

Ulteriore profilo rilevante riguarda l'interpretazione sistematica e teleologica della disciplina. L'ordinamento, anche alla luce dei principi europei in materia ambientale e paesaggistica¹⁹, impone una lettura che valorizzi la funzione complessiva dei beni civici nella tutela degli ecosistemi e del territorio. In questa ottica, la realizzazione di infrastrutture non può automaticamente prevalere sulla destinazione collettiva dei terreni, ma richiede il rispetto di criteri di proporzionalità, minimizzazione dell'impatto e previa istruttoria autorizzativa. Il principio di precauzione rafforza tale impostazione, imponendo che ogni compressione dell'uso collettivo sia rigorosamente motivata e sottoposta a verifica.

La presunzione di demanialità, pertanto, non si esaurisce in una regola di distribuzione dell'onere probatorio, ma esprime la particolare resistenza del bene civico alle pretese privatistiche, fungendo da presidio strutturale della sua funzione collettiva.

IV. LA FUNZIONE AMBIENTALE DEI BENI CIVICI TRA VINCOLI PAESAGGISTICI E TUTELA COSTITUZIONALE.

La più recente giurisprudenza qualifica i beni civici come elementi strutturali dell'assetto territoriale e paesaggistico²⁰, suscettibili di modificazione solo previa legittimazione formale, ispirata a criteri di necessità, proporzionalità e compatibilità

¹⁹ Si veda art. 191 TFUE e direttive 92/43/CEE e 2000/60/CE).

²⁰ Cassazione n. 12570 del 10 maggio 2023 e dalla altrettanto recente sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 11.05.2023, depositata il 15.06.2023 e pubblicata in G.U. il 21.06.2023, Presidente Sciarra – Redattore Navarretta.

ambientale²¹. Tale qualificazione “rafforzata” li distingue radicalmente dalla proprietà privata, poiché la tutela non si esaurisce nella dimensione patrimoniale della collettività titolare, ma si estende alla salvaguardia di valori di rango costituzionale, oggi espressamente sanciti dall'art. 9 Cost., come novellato dalla l. cost. 1/2022²².

In questo quadro, assume rilievo la disciplina del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che all'art. 142, lett. h), annovera tra i beni paesaggisticamente vincolati anche “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”, assoggettandole all'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 ss., secondo i principi di precauzione e prevenzione sanciti dall'art. 3-ter²³. L'eventuale destinazione di tali aree a opere infrastrutturali richiede pertanto un provvedimento espresso di concessione, adottato nel rispetto della l. 1766/1927 e del r.d. 332/1928, previa istruttoria che dimostri non solo la pubblica utilità dell'intervento, ma anche l'assenza di alternative meno impattanti.

In difetto di tale titolo, l'occupazione integra una forma di espropriazione surrettizia, in contrasto con i caratteri di inalienabilità, imprescrittibilità e inusucapibilità dei beni civici²⁴, nonché con le garanzie dell'art. 42 Cost.²⁵ La Corte costituzionale ha chiarito che gli usi civici svolgono una funzione ambientale e paesaggistica di rilievo primario²⁶, mentre la Cassazione ha precisato che la

21 Corte cost., sent. n. 46/1995, www.onelegale.it, in cui si afferma che: «Come la Corte ha riconosciuto, la legge 8 agosto 1985, n. 47, ha introdotto una tutela del paesaggio non legata alla visione frammentaria propria della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - diretta in prevalenza alla tutela di singole bellezze naturali isolatamente considerate - ma improntata a integralità e globalità, sicché essa è diventata sinonimo di tutela ambientale. Sotto questo profilo la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale - costituzionalmente garantito dagli artt. 9 e 32 Cost. - alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di “un'integrazione tra uomo e ambiente naturale” (art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette)). In ordine a questo interesse, a tutela del quale le zone gravate da usi civici sono state sottoposte, dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, lett. h), a vincolo paesaggistico, e di cui è portatore lo Stato e che è quindi inconfondibile con gli interessi locali di cui sono esponenti le Regioni, l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985) ha disposto soltanto una delega di attribuzioni a queste ultime».

22 Art. 9, co. 3, Cost., introdotto da l. cost. 1/2022.

23 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 3-ter, 131 e 142, lett. h).

24 In altri ambiti, si è pure parlato della c.d. «espropriazione larvata», Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/12/2024, n. 31365: «In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1985 non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ma è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa (c.d. “espropriazione larvata”). (Rigetta, Corte d'Appello Napoli, 01/04/2019)».

25 L. 16 giugno 1927, n. 1766. R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. art. 42 Cost.

26 Si pensi, ad esempio, di recente alla Corte cost., sent. n. 113/2018, in www.onelegale.it, in cui si statuisce che «In particolare, detta legge ha ribadito, ancor più enfaticamente, i capisaldi della tutela dei beni civici fondati sui principi di indisponibilità, imprescrittibilità e inusucapibilità. Stabilisce infatti l'art. 3, comma 3, che: “il regime giuridico dei beni collettivi resta quello della inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”. inoltre il successivo comma 6 ribadisce che il vincolo paesaggistico gravante ex lege sui beni civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, “garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio” e che «Vi è, dunque, una connessione inestricabile dei profili

presunzione di demanialità civica è superabile solo mediante prova rigorosa dell'avvenuta legittima sdemanializzazione²⁷.

Sotto un ulteriore profilo, l'interpretazione assume un ruolo centrale quale strumento di armonizzazione tra norme interne e principi costituzionali ed europei. La Corte costituzionale²⁸ ha più volte affermato la valenza ambientale e paesaggistica degli usi civici, imponendo che ogni interpretazione sia orientata a garantire l'effettività della tutela collettiva. L'interpretazione, pertanto, non si esaurisce in un'operazione ermeneutica, ma si configura come strumento funzionale alla realizzazione della ratio della disciplina, ossia la protezione integrale del patrimonio collettivo.

In tal senso, l'interpretazione non costituisce mera operazione ermeneutica fine a sé stessa, ma diviene strumento necessario per realizzare la ratio delle norme, ossia la protezione integrale del patrimonio collettivo, in armonia con i principi del diritto europeo e con la funzione economico-sociale dei beni pubblici. L'approccio interpretativo deve essere coerente con la finalità generale dell'ordinamento, mirando a garantire che gli interessi infrastrutturali, per quanto rilevanti, non possano compromettere i diritti collettivi senza adeguato titolo e senza compensazione giuridica.

La giurisprudenza recente conferma, inoltre, la centralità della funzione pubblicistica degli usi civici anche rispetto a interventi infrastrutturali strategici, quali elettrodotti o impianti di telecomunicazione.

Pur in presenza di esigenze di interesse pubblico, tali interventi non possono derogare alla disciplina degli usi civici se non mediante un provvedimento formalmente adottato dalle autorità competenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e compatibilità ambientale. In assenza di titolo legittimante, l'occupazione costituisce una violazione diretta dei diritti della collettività, non giustificabile neppure in ragione della finalità pubblica dell'opera.

economici, sociali e ambientali, che "configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico ... quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali" (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 3811 del 2011, a proposito della fattispecie analoga delle "valli da pesca"). È la logica che ha ispirato questa Corte quando ha affermato che "la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (sentenza n. 46 del 1995)" (sentenza n. 210 del 2014)).

27 Da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/01/2025, n. 769, in www.onelegale.it: «In tema di usi civici, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale. (Rigetta, Comm.Trib. Reg. Napoli, 02/12/2019)», la quale richiama Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 04/04/2023) 10/05/2023, n. 12570 e Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 16/05/2019) 18/09/2019, n. 23323, entrambe in www.onelegale.it.

28 Corte cost., sent. n. 113/2018. Coste cost., sent. n. 71/2020, entrambe in www.dejure.it.

La Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno sottolineato che l'assenza di titolo legittimante costituisce una violazione diretta dei diritti della collettività, rendendo l'occupazione non giustificabile neppure per finalità pubbliche, a meno che non intervenga una sdemanializzazione o una concessione espressa.

In conclusione, la prevalenza della tutela pubblicistica non si esaurisce nella mera protezione patrimoniale dei beni civici, ma si estende a una dimensione più ampia, comprendente la salvaguardia ambientale, paesaggistica e collettiva. Essa rappresenta un principio di ordine superiore, che vincola tanto i soggetti privati quanto le amministrazioni pubbliche, imponendo una rigorosa osservanza delle norme e dei procedimenti autorizzativi, nonché un'interpretazione sistematica e coerente con i valori costituzionali e con l'ordinamento unitario italo-europeo. In questo quadro, l'orientamento esaminato si pone come esempio di applicazione pratica di tali principi, confermando la centralità della tutela collettiva e rafforzando il ruolo degli usi civici come strumenti essenziali di protezione del territorio, delle risorse naturali e della funzione pubblica dei beni comuni, subordinando ogni esigenza infrastrutturale alla condizione imprescindibile del rispetto dei vincoli legittimanti e dei criteri di compatibilità ambientale.

V. LA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO: UNA POSSIBILE CHIAVE INTERPRETATIVA?

Sebbene la decisione non affronti direttamente la disciplina delle servitù di elettrodotto²⁹, il caso concreto offre l'occasione per un confronto di rilievo sistematico. Le opere realizzate -cabina elettrica e centro radio- integrano forme di occupazione stabile di terreni gravati da usi civici, con effetti permanenti sulla fruizione collettiva del bene.

Tale situazione, pur non riconducibile alla tipica servitù di passaggio³⁰ prevista dal R.D. 1775/1933 per le linee elettriche, richiama principi analoghi in tema di godimento limitato del bene e di equilibrio tra interesse pubblico e diritti collettivi.

29 PATERNÒ, G.: *La servitù di elettrodotto*, Milano, 2000. MARINELLI, F.: "Trasporto di energia e vincoli ambientali", *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, Milano, anno V, n. 2/aprile-giugno 1988, p. 311-312. SELVAGGI, C.: "Limite della servitù di elettrodotto, estensione dell'espropriazione per P.U.", *Acque, Bonifiche, costruzioni*, 1959, p. 90 ss.. DE RUGGERO, "La cosiddetta servitù di elettrodotto", *Riv. dir. comm.*, 1916, p. 750 ss.. PRESUTTI, E.: "La servitù di elettrodotto", *Foro.it.*, 1927, p. 999 ss.. PAGLIUCA, R.: "Occupazione acquisitiva: nuovo titolo di acquisto e servitù di elettrodotto", *Rass. Dir. civ.*, Napoli, n. 3/1990. BRUTTI, N.: "Imposizione di elettrodotto e diritto al paesaggio", *Rass. Dir. civ.*, Napoli, 2/1997.

30 In particolare, si tenga conto del fatto che il diritto di servitù prediale, in quanto diritto reale, è di per sé «tipico». Tuttavia, a fronte della sua tipicità formale quale istituto o categoria giuridica, se ne sottolinea la sua «atipicità» dal punto di vista del suo contenuto concreto (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 27/02/2024) 05/03/2024, n. 5833). Inoltre, in tema di servitù prediali: BENSA, E.P.: "Delle servitù prediali", in *Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino*, Napoli, 2025. GROSSO E DEIANA, *Le servitù prediali*, Torino, 1936, p. 1800. BURDESE, A.: *Le servitù prediali. Linee teoriche e questioni pratiche*, Padova, 2007.

Sul piano normativo, la L. 16 giugno 1927, n. 1766 disciplina la gestione e la conservazione degli usi civici, senza prevedere espressamente l'installazione di infrastrutture energetiche su tali beni.

Il R.D. 1775/1933, invece, consente il passaggio di elettrodotti su beni pubblici previo titolo autorizzativo, delineando un criterio di compatibilità e proporzionalità nell'uso di aree vincolate.

La dottrina evidenzia come il silenzio della L. 1766/1927 non possa essere interpretato come legittimazione implicita di interventi permanenti sui beni civici, la cui natura pubblicistica impone l'adozione di provvedimenti specifici da parte dell'autorità competente.

In tal senso, il confronto con la disciplina delle servitù consente di chiarire che l'occupazione stabile di aree civiche senza titolo non solo limita illegittimamente i diritti collettivi, ma contrasta con i principi costituzionali di tutela ambientale e paesaggistica.

Il collegamento tra la presunzione di demanialità³¹ e la disciplina delle servitù consente, dunque, di affermare la prevalenza degli interessi collettivi rispetto a interventi infrastrutturali privi di adeguata legittimazione.

Le servitù di elettrodotto³², disciplinate dal R.D. 1775/1933 e da normativa successiva³³, sono diritti reali di godimento che consentono il passaggio di linee elettriche su fondi altrui previo indennizzo, in forza di un titolo costitutivo o di legge.

31 Tra le altre, la più recente: Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/01/2025, n. 769, cit.

32 La disciplina delle servitù di elettrodotto in Italia, introdotta con la legge 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e successivamente aggiornata con il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), configura un peso coattivo imposto sul fondo servente a favore dell'installazione, esercizio e manutenzione di linee elettriche aeree o sotterranee e delle relative opere accessorie. La costituzione avviene di regola mediante provvedimento amministrativo nell'ambito di una dichiarazione di pubblica utilità (art. 119 T.U. 1933), con contenuto tipizzato dalla legge: diritto di posa di conduttori e sostegni, accesso per lavori e controlli, e vincoli permanenti all'uso del fondo (limitazioni edilizie, divieti di piantumazione oltre determinate altezze). Pur avendo struttura prediale, la servitù presenta un'evidente connotazione pubblicistica, in quanto strumentale a un servizio di interesse generale, e comporta un sacrificio permanente del diritto di proprietà, indennizzabile non solo per l'area occupata ma anche per il deprezzamento della residua parte del fondo.

33 Il nucleo originario della sua disciplina è condensato nella l. n. 1775/1933 (Testo unico sulle acque e impianti elettrici), che, agli artt. 119 ss., ne definisce modalità di imposizione, limiti e criteri di indennizzo, integrata oggi dalle disposizioni del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropri), il quale regola il procedimento di costituzione coattiva con dichiarazione di pubblica utilità. In via residuale, si applicano le norme codicistiche in materia di servitù (artt. 1032 ss. c.c.), mentre ulteriori discipline settoriali incidono su profili specifici: il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 in relazione agli attraversamenti idraulici, il d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 per gli aspetti di regolazione del servizio elettrico, il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per la compatibilità con infrastrutture di telecomunicazioni, il d.m. 21 marzo 1988 e le norme CEI per le distanze di sicurezza, nonché la legge 36/2001 (legge quadro sull'elettrosmog) per i limiti di esposizione e i vincoli urbanistici a tutela della salute e dell'ambiente.

Nel caso della cabina elettrica e del centro radio, non si tratta di semplici servitù di passaggio, bensì di occupazioni stabili e trasformative dell'area, mediante opere edilizie permanenti su suolo gravato da uso civico.

La differenza è rilevante: la servitù di elettrodotto non comporta la perdita della titolarità né la soppressione definitiva della funzione del bene; nel caso in esame, invece, l'installazione infrastrutturale ha determinato un mutamento sostanziale della fruizione collettiva, richiedendo un titolo più incisivo.

Parte della dottrina³⁴, sulla base di un'interpretazione letterale, ritiene che il silenzio della L. 1766/1927 escluda la necessità di autorizzazione per i beni civici. Tuttavia, tale impostazione appare discutibile in una prospettiva sistematica e costituzionalmente orientata, atteso che i beni civici presentano caratteri analoghi al demanio sotto il profilo dell'inalienabilità e della funzione pubblicistica.

Tuttavia, in chiave sistematica e costituzionalmente orientata (artt. 9 e 42 Cost., e oggi anche art. 117, comma 2, lett. s, su tutela ambientale), questa impostazione è discutibile: i beni di uso civico hanno natura assimilabile al demanio sotto il profilo inalienabilità/imprescrittibilità/inalienabilità, e dunque si dovrebbe ritenere necessaria un'autorizzazione specifica della competente autorità (oggi regionale o commissariale) per qualsiasi imposizione di vincolo che ne limiti l'uso collettivo.

La giurisprudenza³⁵ recente tende a valorizzare questa natura "pubblicistica rafforzata" degli usi civici, avvicinandoli alla disciplina dei beni demaniali, con conseguente necessità di un titolo autorizzativo anche per opere di interesse pubblico nazionale come gli elettrodotti, se comportano alterazione o limitazione dell'uso collettivo. In questa prospettiva, il silenzio legislativo del 1927 non costituirebbe una "lacuna voluta" bensì il riflesso di un contesto storico in cui la tensione tra tutela collettiva ed esigenze infrastrutturali non aveva ancora assunto l'attuale centralità costituzionale.

Volendo trarre qualche breve considerazione di sintesi, l'orientamento esaminato si inserisce in un più ampio percorso evolutivo che riconosce ai beni civici una funzione non solo patrimoniale, ma anche ambientale e identitaria della collettività. In tale prospettiva, anche opere di indubbia utilità pubblica, quali le infrastrutture elettriche, non possono eludere il procedimento autorizzatorio richiesto per i beni demaniali o assimilati, soprattutto quando comportino un'alterazione stabile

34 MARINELLI, F.: "Trasporto di energia e vincoli ambientali", *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, cit., p. 321, in cui l'A., richiamando due provvedimenti del Commissario per gli usi civici di L'Aquila di contrario avviso (Comune di Tornimparte/Enel, 6 aprile 1987, n. 311 e Comune di Castel di Sangro/Enel, 18 maggio 1987, n. 428), sostiene che - in realtà - la non menzione dei beni di uso civico dal disposto dell'art. 120 T.U. non testimonierebbe l'esistenza di un divieto implicito alla costruzione di elettrodotti su tali beni, ma, al contrario, dimostrerebbe semplicemente come, per essi, non sia richiesta alcuna autorizzazione specifica, non comportando necessariamente alcun cambiamento di destinazione d'uso.

35 Cassazione n. 12570 del 10 maggio 2023 e Corte costituzionale n. 119 del 15 giugno 2023, cit.

della destinazione del bene. Ne deriva che la realizzazione di opere su beni collettivi resta subordinata a una rigorosa verifica di compatibilità ambientale e alla presenza di un titolo legittimante, quale condizione imprescindibile per la legittima compressione dell'uso collettivo³⁶. In questo quadro, la Corte costituzionale ha più volte³⁷ qualificato i beni civici come beni ambientali, sottoponendoli a un regime di tutela rafforzata che li rende insuscettibili di trasformazioni non strettamente necessarie e non adeguatamente compensate in termini di interesse pubblico. In tale prospettiva, anche opere di indubbia utilità pubblica devono essere sottoposte a un rigoroso controllo di compatibilità, senza poter beneficiare di corsie preferenziali che eludano il procedimento autorizzatorio previsto per i beni demaniali o assimilati, soprattutto quando l'intervento comporti un'occupazione stabile e un'alterazione irreversibile della destinazione del bene. L'orientamento esaminato si pone, dunque, in linea con la tendenza a subordinare la realizzazione di opere strategiche su beni collettivi a una rigorosa verifica di compatibilità ambientale e comunitaria, rafforzando l'idea di una prevalenza funzionale della tutela dei beni comuni sulle mere esigenze infrastrutturali, in assenza di un procedimento formale che ne legittimi la compressione.

VI. CONCLUSIONI.

La tesi analizzata si colloca nel solco del consolidato percorso giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela dei beni gravati da usi civici, riaffermando la presunzione di demanialità quale strumento a salvaguardia del patrimonio collettivo. Sul piano sostanziale, le Corti confermano che la funzione pubblicistica degli usi civici non si esaurisce nella mera dimensione patrimoniale, ma assume un ruolo di presidio ambientale, paesaggistico e sociale, in coerenza con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 9 e 42 Cost. e con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo in materia di tutela del territorio e della biodiversità. In questa prospettiva, la presunzione di demanialità civica costituisce un meccanismo di protezione preventiva, in quanto inverte l'onere della prova a carico di chi contesta la natura civica del bene, rafforzando la stabilità dei diritti collettivi e limitando il rischio di espropriazioni surrettizie o di alterazioni non autorizzate della destinazione pubblica.

Tale impostazione si inserisce nel più ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la necessità di bilanciare l'interesse pubblico derivante dalla realizzazione di opere infrastrutturali con la salvaguardia dei diritti collettivi sui beni civici. L'orientamento consolidato, a partire dalle Sezioni Unite n. 1671/1973

36 CERVARE, M.C.: "Poteri di disposizione dei beni collettivi: ragioni, limiti e prospettive", cit., p. 622 ss. MARINELLI, F.: "Gli usi civici tra espropriabilità e tutela della circolazione giuridica. Corte costituzionale e Sezioni Unite a confronto", cit., p. 115 ss. IANNI, D.: "La riscoperta degli «usi civici» tra tutela ambientale e certezza dei traffici giuridici", in *Rass. Dir. civ.*, cit., p. 43 ss.

37 Da ultimo con la menzionata Corte cost., sent. n. 113/2018, in *www.dejure.it*.

fino alla recente sentenza n. 12570/2023, conferma come la cessazione dell'uso civico deve precedere qualsiasi procedimento espropriativo e che le occupazioni permanenti senza titolo costituiscono una compressione illegittima dei diritti collettivi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71/2020, ha altresì chiarito che la priorità della tutela dell'uso civico rispetto all'esproprio costituisce principio di rango costituzionale, in quanto assicura la conservazione dei valori collettivi e ambientali incorporati nel bene.

Un profilo di particolare rilievo riguarda l'interpretazione sistematica e teleologica adottata dal giudice: essa assume un ruolo metodologicamente cruciale nella realizzazione della funzione e della ratio delle norme. Infatti, l'interpretazione non può limitarsi a un approccio letterale o formale, ma deve armonizzare il diritto nazionale con i principi europei di tutela ambientale e paesaggistica, assicurando un equilibrio unitario tra esigenze infrastrutturali, interesse pubblico e conservazione dei beni collettivi. In tal senso, il giudice funge da vero e proprio operatore di mediazione normativa, garantendo che la funzione pubblicistica dei beni civici non venga elusa da silenzi legislativi o da interpretazioni restrittive³⁸.

L'analisi evidenzia, inoltre, come l'occupazione stabile dei terreni per infrastrutture elettriche, se priva di titolo autorizzativo specifico, integri una forma di espropriazione larvata, in contrasto con l'inalienabilità, imprescrittibilità e inusucapibilità dei beni civici, nonché con la tutela costituzionale dei valori ambientali. La Corte, valorizzando il principio di precauzione e di proporzionalità, riafferma che anche opere di indubbia utilità pubblica non possono sottrarsi al regime autorizzatorio previsto per i beni demaniali o equiparati, specie se comportano alterazioni permanenti della fruizione collettiva. Ciò rafforza la funzione dei beni civici come strumenti di tutela ambientale e collettiva, ponendo vincoli stringenti agli interventi privati o infrastrutturali.

Infine, l'indirizzo interpretativo in esame si configura come paradigma di lettura sistematica e unitariamente orientata del diritto, in cui la protezione dei beni civici assume valore strutturale e non meramente accessorio. La sentenza ribadisce che la piena fruizione collettiva, la stabilità della destinazione del bene e la necessità di una rigorosa legittimazione degli interventi sono principi inderogabili, consolidando una concezione di tutela rafforzata che collega strettamente il diritto civile alla funzione costituzionale dei beni comuni, e confermando l'uso interpretativo come strumento imprescindibile per realizzare la ratio della normativa in coerenza con l'ordinamento euro-unitario.

38 PERLINGIERI, P.: *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992, p. 41 ss.. ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, Napoli, 2020, p. 1 ss.. ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 113 ss.. nonché ALPINI, A.: *Diritto italo-europeo e principi identificativi*, Napoli, 2018, p. 85 ss.

Nonostante la pronuncia ribadisca la prevalenza della tutela pubblicistica dei beni gravati da usi civici, permangono profili critici di ordine normativo e giurisprudenziale che meritano approfondimento. Sul piano normativo, il silenzio della legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardo all'installazione di infrastrutture permanenti sui terreni civici genera incertezza interpretativa: mentre una lettura letterale potrebbe escludere la necessità di autorizzazione, un approccio sistematico e costituzionalmente orientato (artt. 9 e 42 Cost.) impone di considerare ogni alterazione stabile della fruizione collettiva come subordinata a provvedimento espresso dell'autorità competente, in analogia ai principi applicabili ai beni demaniali e ai vincoli paesaggistici.

Sotto il profilo procedurale, il potere d'ufficio attribuito al Commissario per gli usi civici, pur essendo finalizzato alla tutela della collettività, pone interrogativi di compatibilità con il divieto di giurisdizioni speciali ex art. 102 Cost. e con il diritto al giusto processo di cui all'art. 111 Cost. La possibilità che il Commissario avvii procedimenti senza istanza dei privati o degli enti locali, sebbene giustificata dall'interesse pubblico, potrebbe comportare rischi di compressione della terzietà del giudice e di limitazione dei diritti di difesa.

Ulteriore profilo critico concerne la rigidità della presunzione di demanialità civica e l'inversione dell'onere della prova, che grava sul soggetto privato o sulla società concessionaria. In presenza di documentazione storica frammentaria o di atti di acquisizione non formalizzati, questa impostazione può determinare una compressione della buona fede e rendere problematico far valere titoli acquisiti, esponendo al rischio di espropriazione surrettizia.

Sul piano dell'applicazione concreta, la sentenza non definisce parametri operativi per la valutazione della compatibilità tra interventi infrastrutturali e diritti collettivi. La mancanza di criteri chiari per la sdemanializzazione o concessione di terreni civici può generare contenzioso, disomogeneità interpretativa tra giurisdizioni e incertezza per la pianificazione di opere pubbliche, in particolare per infrastrutture energetiche di rilevanza strategica.

In ultimo, la questione assume rilevanza anche in chiave europea: la disciplina nazionale, se applicata in maniera rigorosa, potrebbe entrare in tensione con i principi di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità sanciti dal diritto dell'Unione Europea, in particolare per opere di interesse pubblico transnazionale o di rilevanza ambientale³⁹. L'assenza di un coordinamento chiaro tra disciplina nazionale, principi costituzionali e vincoli europei rischia di compromettere la certezza del diritto e

³⁹ Emblematica, in tal senso, è stata la vicenda della linea ferroviaria Torino–Lione (c.d. TAV), che evidenzia il conflitto tra esigenze infrastrutturali strategiche e tutela ambientale e territoriale. Da un lato, il progetto rispondeva ad obblighi sovranazionali e direttive UE sui corridoi TEN-T mentre, dall'altro, esso si confrontava con vincoli interni volti alla protezione degli ecosistemi e del paesaggio.

la corretta attuazione di politiche pubbliche coerenti con la tutela del patrimonio naturale.

In conclusione, le criticità appena esposte evidenziano la necessità di un approccio interpretativo integrato, che contemperi la funzione collettiva dei beni civici con le esigenze di sviluppo infrastrutturale, garantendo la certezza giuridica e l'armonia con i principi costituzionali e comunitari. Tale lettura sistematica permette di leggere la disciplina degli usi civici anche come strumento di sostenibilità ambientale, poiché assicura che la realizzazione di infrastrutture non comprometta la conservazione degli ecosistemi, il paesaggio e la fruizione collettiva dei beni, in linea con i principi di sviluppo sostenibile e gestione responsabile delle risorse naturali.

In definitiva, la pronuncia in esame si colloca nel solco di un orientamento consolidato che riconosce la prevalenza della tutela pubblicistica e collettiva connessa agli usi civici su esigenze infrastrutturali prive di titolo legittimante, ribadendo la centralità del principio di destinazione perpetua dei beni gravati. Essa valorizza la funzione ambientale, sociale e identitaria del patrimonio civico, in linea con l'art. 9 Cost. e con le direttive eurounitarie in materia di protezione del paesaggio e delle risorse naturali.

Tuttavia, permane una rilevante lacuna normativa, segnatamente nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, la quale non disciplina in maniera espressa l'installazione di infrastrutture permanenti sui terreni gravati da uso civico. Tale silenzio legislativo, se non colmato attraverso un'interpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata, rischia di generare incertezza applicativa. La mancanza di criteri chiari per valutare la compatibilità tra interventi infrastrutturali e diritti collettivi, nonché per disciplinare la sdemanializzazione o la concessione d'uso dei terreni civici può compromettere la certezza del diritto e ostacolare una programmazione infrastrutturale coerente. Colmare tale vuoto regolatorio mediante una disciplina organica che contemperi tutela dei beni collettivi e sviluppo delle opere pubbliche rappresenta, dunque, non solo un'esigenza di ordine giuridico, ma anche un imperativo di sostenibilità. Una regolamentazione chiara e bilanciata consentirebbe di garantire che ogni intervento sul territorio avvenga nel rispetto degli ecosistemi, della funzione paesaggistica e della fruizione collettiva, ponendosi come strumento essenziale per attuare i principi di sviluppo sostenibile e di gestione responsabile delle risorse naturali. In tal modo, la disciplina degli usi civici potrà continuare a svolgere la sua funzione storica di presidio dell'interesse collettivo, adattandosi però alle esigenze di un ordinamento moderno e integrato, capace di coniugare tutela e innovazione infrastrutturale in una prospettiva coerente con la transizione ecologica oramai in atto.

In questa prospettiva, la disciplina degli usi civici può essere letta anche quale espressione anticipatrice di modelli di gestione sostenibile delle risorse naturali, nei quali la dimensione collettiva della titolarità del bene consente di contemperare esigenze di sviluppo economico e tutela dell'ambiente, in linea con i principi costituzionali di protezione del paesaggio e dell'ecosistema e con gli obiettivi eurounitari di sviluppo sostenibile.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *I commissari liquidatori degli usi civici. Quale futuro?*, Atti dell'incontro di studio svoltosi a Forte dei Marmi il 14 giugno 1993, Milano, 1993.

AA.VV.: *Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale*, (a cura di L. Principato), Torino, 2018.

ALBANESE, R. A.: "Lo statuto costituzionale dei beni collettivi tra usi civici e circolazione della proprietà", nota a Corte costituzionale, 15 giugno 2023, n. 119 – Pres. Sciarra – Red. Navarretta, *Giurisprudenza italiana*, Milano, 2024.

ALPINI, A.: *Diritto italo-europeo e principi identificativi*, Napoli, 2018.

BENSA, E. P.: "Delle servitù prediali", *Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino*, Napoli, 2025.

BONA, C.: "Usi civici, Libro terzo: Proprietà, l. 16 giugno 1927 n. 1766", *Comm. Cod. civ. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 2021.

BRUTTI, N.: "Imposizione di elettrodotto e diritto al paesaggio", *Rass. Dir. civ.*, Napoli, 2/1997.

BURDESE, A.: *Le servitù prediali. Linee teoriche e questioni pratiche*, Padova, 2007.

CAIZZONE, G.: "Necessità di una riforma del processo davanti al commissario agli usi civici", *Gli usi civici. Realtà attuale e prospettive, Atti del Convegno di Roma, 1-2 giugno 1989*, Milano.

CARLETTI, F.: "Una nuova questione di costituzionalità in materia di usi civici", *Dir. e giur. agr.*, Roma, 1992.

CASAMASSIMA, E.:

- *Incontestabili i poteri di autotutela del Comune-nei confronti degli atti in danno del demanio civico*, nota a sentenza T.A.R. Basilicata Potenza, 17 novembre 1990, n. 187, *Giurisprudenza Italiana*, n. 6/1991, Torino.
- *La legislazione attuale in materia di usi civici: paralisi dell'azione amministrativa e sostanziale eliminazione della giurisdizione dei Commissari*, ivi, n. 9/1984.
- "Osservazioni e rilievi sul D. P. R. n. 616 del 1977 per quanto concerne gli usi civici", *Giur. Agr. It.*, Roma, n. 11/1979, Milano, 1979.
- "Soppressione giurisprudenziale del potere di promuovere d'ufficio giudizi di competenze commissariale", *Giust. civ.*, 1994, I.

CATALANI, P. M.: "La collocazione sistematica degli assetti fondiari collettivi in funzione del rapporto tra comunità e ambiente", *Arch. Scialoja-Bolla*, Napoli, 2014.

CERULLI IRELLI, V.:

- *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983.
- "Proprietà collettive, demani civici ed usi civici", AA.VV.: *"Un altro modo di possedere". Quaranta anni dopo*, Milano, 2017.

CERVALE, M. C.:

- "Poteri di disposizione dei beni collettivi: ragioni, limiti e prospettive", *Actualid. jur. iberoam.*, 2024.
- *Usi civici e domini collettivi. La proprietà plurale e il diritto civile*, Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2022.

CERVATI, G.:

- "A proposito dei demani di uso civico e della loro incommerciabilità", nota a Cass. civ., 12 dicembre 1953, n. 3690, *Giur. Cass. Civ.*, Milano, 1953, VI.
- "Aspetti della legislazione vigente circa gli usi civici e terre di uso civico", *Riv. trim. dir. pubbl.*, Pisa, 1967.
- "Il contenzioso in tema di usi civici e terre di uso civico (alcuni aspetti e problemi)", *La Giust. Amm.*, Milano, 1968.

COLAVITTI, G.: "Il commissario agli usi civici tra giurisdizione speciale e giurisdizione specializzata; spunti per una concezione plurale delle giurisdizioni", *Costituzionalismo.it*, 2018, fasc. I.

CONSOLO, C.: *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2021, Torino.

DE LUCIA: "voce 'Usi civici' (dir. pub.)", *Digesto Pubbl.*, vol. XV, Torino, 1999.

DE RUGGERO: "La cosiddetta servitù di elettrodotto", *Riv. dir. comm.*, 1916.

DI GENIO, G.: *Gli usi civici nel quadro costituzionale (alla luce della legge n. 168 del 20 novembre 2017)*, Torino, 2019.

DI SALVO, E.: "Fine della giurisdizione speciale dei commissari per gli usi civici?", *Giust. civ.*, 1994, I.

DIBENEDETTO, T.: "Usi civici e domini collettivi: una definizione giuridica dei confini", *Dir. agr.*, 2019.

GERBO, F.: "L'orientamento della Corte costituzionale sugli usi civici: tra tutela del territorio e domini della collettività anche alla luce dell'art. 63-bis L. n. 108 del 29 luglio 2021", *Giurisprudenza Italiana*, Milano, 2021.

GERMANÒ, A.:

- "Intorno al processo su questioni attinenti a beni di uso civico", *Riv. dir. agr.*, Roma, 1992, II.
- "La tutela della natura civica delle terre e degli usi quale interesse pubblico generale: il «dictum» della Corte costituzionale", *Dir. giur. agr.*, Roma, 1993, I.
- "Procedimento sulla qualità demaniale delle terre e iniziativa officiosa del commissario agli usi civici", *Dir. e giur. agr.*, 1992.

GIAMPAOLINO, A. M.: "Natura dinamica della tutela della "comproprietà intergenerazionale" negli assetti fondiari collettivi", *Giurisprudenza Italiana*, Milano, n. 12/2020.

GIULIETTI, W.: "La gestione dei domini collettivi dopo la legge n. 168 del 2017", *Domini collettivi e usi civici*, Roma, 2018.

GROSSI, P.:

- *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006.
- "Proprietà (dir. interm.)", *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988.
- *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 2017.

GROSSO E DEIANA: *Le servitù prediali*, Torino, 1936.

IANNI, D.:

- "Gli usi civici e i beni collettivi", *rivista.camminodiritto.it*, 2023.
- "La riscoperta degli «usi civici» tra tutela ambientale e certezza dei traffici giuridici", *Rass. Dir. civ.*, I/2024.

LEUZZI, A.: "La "sdemanializzazione" dei beni gravati da uso civico di dominio collettivo", *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, Milano, 6/2023.

MARINELLI, F.:

- "Apologia degli usi civici e del loro giudice", *Rass. Dir. civ.*, diretta da P. Perlingieri, 3/2016, Napoli.
- "Assetti fondiari collettivi", *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017.
- "De rerum natura. Usi civici e natura delle cose", AA.VV.: *Studi in onore di Antonio Cervati*, Roma, 2010, *passim*.
- "Dimensioni della proprietà collettiva. Gli usi civici tra privato, pubblico, collettivo e comune", *Riv. trim. dir. pubbl.*, Milano, 2022.
- "Giurisdizione d'ufficio del commissario degli usi civici: una coraggiosa sentenza delle sezioni unite", *Giust. civ.*, 1994, I.
- *Gli usi civici*, in *Tratt. Dir. civ. comm.* Cicu e Messineo.
- "Gli usi civici tra espropriabilità e tutela della circolazione giuridica. Corte costituzionale e Sezioni Unite a confronto", *Nuovo dir. civ.*, Napoli, 2023, 3.
- "Gli usi civici tra ideologia e diritto", *Riv. studi pol.*, 1990.
- "La Corte costituzionale e la tutela degli usi civici e dei domini collettivi", *Giurisprudenza Italiana*, Giugno 2019, Torino.
- "La proprietà come istituzione. 'Un altro modo di possedere' quarant'anni dopo", AA.VV.: *"Un altro modo di possedere". Quaranta anni dopo*, Pisa, 2018.
- "Trasporto di energia e vincoli ambientali", *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, Milano, anno V, n. 2/aprile-giugno 1988.
- *Usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Napoli, 2000.
- "Usi civici e beni comuni", *Rass. dir. civ.*, 2013.
- "Usi civici, tutela dell'ambiente e poteri d'ufficio del commissario liquidatore", *Giust. Civ.*, 1995, I.

NERVI, A.: "Beni comuni, ambiente e funzione del contratto", M. Pennasilico (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016.

PAGLIUCA, R.: "Occupazione acquisitiva: nuovo titolo di acquisto e servitù di elettrodotto", *Rass. Dir. civ.*, Napoli, n. 3/1990.

PAOLICELLI, F.: "Il revirement delle sezioni unite della Corte di cassazione circa l'interpretazione della norma che regola i poteri del commissario per gli usi civici", *Giust. civ.*, Milano, 1994, I.

PARENTE, F.:

- "La liquidazione degli usi civici e il controllo sui vincoli alla circolazione", *Riv. dir. civ.*, Napoli, 2011, II.
- *Territorio ed eco-diritto: dall'ecologia ambientale all'ecologia umana. Sviluppo olistico del territorio e dimensione protettiva della vita*, Napoli, 2022.

PATERNÒ, G.: *La servitù di elettrodotto*, Milano, 2000.

PENNASILICO, M.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014.

PERLINGIERI, P.:

- *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992.
- *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, Napoli, 2020.
- *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012.

PETRONIO, U.:

- "I poteri d'ufficio del commissario agli usi civici tra legge e giurisprudenza", in *Dir. e giur. agr.*, 1992.
- "voce 'Usi civici'", *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992.

PRESUTTI, E.: "La servitù di elettrodotto", *Foro.it.*, 1927.

POLITI, F.: *La circolazione dei beni di uso civico e la tutela costituzionale*, Roma, 2006.

RICCIOTTI, R.:

- "Il commissario agli usi civici", *Il Corriere Giuridico*, n. 11/1990.
- "La Consulta restituisce il potere d'iniziativa al commissario agli usi civici", *Il Corriere Giuridico*, n. 4/1995, Milano, p. 432, nota a sentenza a Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 46.

RODOTÀ, S.: *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, 2a ed., Bologna, 1990.

SELVAGGI, C.: "Limite della servitù di elettrodotto, estensione dell'espropriazione per P.U.", *Acque, Bonifiche, costruzioni*, 1959.

Studio del Consiglio Nazionale del Notariato *Studio n. 27-2023/P - Questioni vecchie e nuove in tema di domini collettivi e usi civici. La legge 168-2017 all'attenzione della Corte costituzionale* di LAZZARA, P. (Approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 01 febbraio 2023) pubblicato in data 02.08.2023 sul sito https://notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-27-2023-p-questioni-vecchie-e-nuove-in-tema-di-domini-collettivi-e-usi-civici-la-legge-168-2017-allattenzione-della-corte-costituzionale/.